

Attualità

## Gli adeguamenti di statuto sociale dopo la nuova Direttiva comunitaria sull'*in house*

di Roberto Calzoni (\*)

**SOMMARIO:** 1. La nuova direttiva sull'*in house* 2014/24/Ce pubblicata in GUCE il 28/3/2014 – 2. Rispetto alle tre circostanze previste dal diritto comunitario qual'è quella che – caso per caso – interessa? – 3. In punto di diritto vissuto – 4. In ragione di quanto sopra previsto quali sono i presupposti di controllo analogo sul servizio al quale l'affidamento diretto risulta subordinato? – 5. Le più probabili modifiche di statuto sociale – 6. Il piano industriale per la ricerca del socio finanziatore – 7. Concludendo

### 1. La nuova direttiva sull'*in house* 2014/24/Ce pubblicata in GUUE il 28/3/2014

L'art. 12 (Appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico) della Direttiva 2014/24/Ce settori ordinari, prevede l'esimente dal regime degli appalti degli affidamenti *in house*, settori ordinari.

Detto articolo 12 prevede che:

«§1] Un appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi;
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle

disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Si ritiene che un'amministrazione aggiudicatrice eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi della lettera a) qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice.

§2] Il paragrafo 1 si applica anche quando una persona giuridica controllata che è un'amministrazione aggiudicatrice aggiudica un appalto alla propria amministrazione aggiudicatrice controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

§3] Un'amministrazione aggiudicatrice che non eserciti su una persona giuridica di diritto privato o pubblico un controllo ai sensi del paragrafo 1 può nondimeno aggiudicare un appalto pubblico a tale persona giuridica senza applicare la presente direttiva quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici un controllo sulla persona giuridica di cui trattasi analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi;

b) oltre l'80% delle attività di tale persona giuridica sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici controllanti o da altre persone giuridiche controllate dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui trattasi; e

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Ai fini del primo comma, lettera a), le amministrazioni aggiudicatrici esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

i) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti;

ii) agli amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;

iii) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti.

§4] Un contratto concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) il contratto stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune;

b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

c) le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione.

§5] Per determinare la percentuale delle attività di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), al paragrafo 3, primo comma, lettera b), e al paragrafo 4, lettera c), si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull'attività, quali i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice in questione nei campi dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto.

Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell'attività della persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice in questione, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attività, il fatturato, o la misura alternativa basata sull'attività, quali i costi,

non è disponibile per i tre anni precedenti o non è più pertinente, è sufficiente dimostrare, segnatamente in base a proiezioni dell'attività, che la misura dell'attività è credibile».

## 2. Rispetto alle tre circostanze previste dal diritto comunitario qual'è quella che – caso per caso – interessa?

Lo statuto sociale del soggetto gestore *in house* dovrà esattamente enucleare a quale delle tre circostanze previste dai §§ 1, 2 e 3, art. 12, della Direttiva 2014/24/Ce, si farà riferimento, verificati i presupposti di cui successivo § 5 dell'art. 12 citato.

Sotto il profilo del *format* si avrà un affidamento a soggetto:

1. *in house* monocomunale a partecipazione diretta, con/senza socio finanziatore (art. 12, § 1)
2. *in house* monocomunale a partecipazione indiretta, con/senza socio finanziatore (art. 12, § 1 e 2)
3. *in house* pluricomunale a partecipazione diretta, con/senza socio finanziatore (art. 12, § 3)
4. *in house* pluricomunale a partecipazione indiretta, con/senza socio finanziatore (art. 12, §§ 3 e 2)

Siccome il controllo analogo non è materia di diritto ordinario è **necessario** che il perimetro di tale previsioni sia anch'esso previsto nello statuto sociale del soggetto gestore <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Per quanto occorrere possa vedasi poi le previsioni sulla composizione dell'organo esecutivo di cui all'art. 4, L. 135/2012 (*spending review*) e sulle pari opportunità tra i generi di cui alla L. 120/2011.

L'art. 3 (Società a controllo pubblico), L. 120/2011 (Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati), al c. 1 specifica che: «1] Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati».

La norma si applica pertanto, alle **pubbliche amministrazioni**, ai sensi dell'art. 1 (*Finalità ed ambito di applicazione*), c. 2, D.Lgs. 165/2001 (*Testo unico sul pubblico impiego*). Detto art. 1, c. 2, recita: «2] Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica del-

Si ricorda poi che la direttiva 2014/24/Ce sull'*in house* (art. 12) oggi norma in via comunitaria ciò che dal 1999 era stato previsto in via giurisprudenziale dalla sentenza Teckal.

La Direttiva sopraccitata prevede poi che il controllo analogo è riferito al servizio (e non alla *governances*). In particolare dovrà essere regolata tutta la materia del controllo analogo affinché – dalla mera verifica anche a distanza dello statuto – sia possibile desumerne la piena sussistenza dei requisiti comunitari (anche nel concreto).

I maggiori *vulnus* statutarî si rilevano:

- 1) sull'estensione del controllo analogo ai soci minoritari;
- 2) sulla esatta perimetrazione della principale attività di ordinaria amministrazione;
- 3) sull'organismo deputato al controllo analogo (sottoforma di trasferimento/assunzioni di deleghe, competenze, documentazione dell'attività, riunioni e verbali), ecc.;
- 4) nei parametri quantitativi e qualitativi ricompresi nel contratto di servizio per ogni servizio pubblico locale (SPL) <sup>(2)</sup>;
- 5) sull'esistenza della carta dei servizi;

---

*la disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI».*

Il richiamo al c. 2 dell'art. 2359 C.C. lascia presagire che la norma si applica anche alle società a partecipazione indiretta.

A sua volta il D.P.R. 251/2012 (*Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120*) dettaglia il contenuto dell'art. 3 della L. 120/2011.

La possibile proposta di modifica di statuto potrebbe essere la seguente:

*«Ai sensi dell'art. 3, L. 120/2011 e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nel caso in cui la società fosse tenuta per la nomina degli organi a composizione collegiale di amministrazione e di controllo, secondo modalità tali da garantire il genere meno rappresentato, per il primo mandato la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo.*

*Per ogni altro aspetto, sostituzioni comprese, mandati successivi, si applica il dettato di legge e relativo regolamento».*

<sup>(2)</sup> Cfr. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, *Rilevazione della qualità percepita dai cittadini*, Direttiva 24/3/2004, Roma; FACCHINI C., *Come realizzare un'indagine di «customer satisfaction»*, in *Azienditalia*, n. 10/2004, pagg. 639 e ss., Ipsoa, Milano; CALZONI M., *Il contratto di servizio nelle aziende dei servizi pubblici locali*, in Atti del seminario Cispel Lombardia Services, 2004, Milano; GABBUTI S. (a cura di), *Il contratto di servizio. Elementi per la redazione e la gestione*, collana *Strumenti Formez n. 21*, Formez-Dipartimento della funzione pubblica per l'efficienza delle amministrazioni, Napoli, 2004; PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, Linee-guida sottoforma di «Accordo» del 26/9/2013, conferenza unificata, atti n. 94/LU (atteso che per i soli fini del monitoraggio come ivi riportato della qualità e dell'efficienza dei SPL oggetto delle linee-guida di cui trattasi, la carta dei servizi ed i contratti di servizio sono considerati equipollenti) da applicarsi in sede: 1) di nuovi affidamenti dei SPL con preventivo coinvolgimento degli *stakeholders* almeno sei mesi prima; 2) di rinnovo dei contratti di servizio.

6) sull'attività di *benchmarking* ai sensi dell'art. 1, c. 553, L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) <sup>(3)</sup>;

7) nel passaggio dall'eventuale piano industriale a quello di risanamento.

Si rende pertanto necessario distinguere negli statuti: i) un articolo sulla *governances* e sulla pianificazione, controllo e *report*; ii) un articolo sul controllo analogo riferito al servizio.

### 3. In punto di diritto vissuto

Così come del resto già precisato, è necessario che gli obblighi riferiti al controllo analogo (di natura speciale e non civile) siano riportati nello statuto sociale.

**Tale aspetto risulta fondamentale**, così come del resto già delineato dalla vigente giurisprudenza alla quale si farà riferimento caso per caso (per ultimo cfr. la fondamentale sent. Corte di cassazione, sez. I, n. 23381 del 15/10/2012 la cui massima (di portata dirimpante) espressamente riferita al socio pubblico di maggioranza, recita:

*«In tema di revoca del mandato di amministratore di una società a partecipazione pubblica.*

*In tema di revoca del mandato di amministratore non vige un diverso regime giuridico nel caso in cui la società sia a partecipazione pubblica.*

*Al fine di integrare una giusta causa di revoca del mandato il venir meno del rapporto di fiducia è rilevante solo quando i fatti che hanno determinato il venire meno dell'affidamento siano oggettivamente valutabili come fatti idonei a mettere in forse la correttezza e le attitudini gestionali dell'amministratore.*

*Nel caso di specie, i fatti dedotti come lesivi del pactum fiduciae (il rifiuto opposto dagli amministratori ad alcuni consiglieri comunali che avevano richiesto di accedere agli atti della società, il non aver ottemperato a direttive impartite alla società dal Comune, l'aver proposto citazioni in giudizio per crediti vantati dalla società ma contestati dal Comune, l'inottemperanza agli indirizzi formulati dall'assemblea, la mancata presentazione della situazione reddituale e della relazione semestrale richieste dal bando per l'incarico di gestione del servizio affidato alla società) **non sono stati ritenuti** indicatori di un comportamento inadempiente, o inadeguato sotto il profilo delle capacità gestionali, degli amministratori».*

---

<sup>(3)</sup> Detto art. 1, c. 553, L. 147/2013 prevede che «553] A decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al comma 550 a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la **sana gestione dei servizi** secondo criteri di economicità e di efficienza. Per i servizi pubblici locali sono individuati parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della banca dati delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato».

Ne consegue che **lo statuto sociale dovrà espressamente prevedere gli strumenti programmatici** sui quali innestare gli indirizzi di Consiglio dell'ente locale socio, diretta ed indiretta, veicolati attraverso l'Assemblea dei soci e previa delibera giuntale.

La Corte suprema di cassazione, con sent. 5083 del 27/2/2008 ha statuito che in una società mista sussiste la responsabilità erariale del socio pubblico di maggioranza (ma trattasi ovviamente di una sentenza che vale anche per le società a totale partecipazione pubblica), «*per aver imposto indirizzi incompatibili con il perseguimento di un risultato positivo di esercizio e per non aver comunque adottato le iniziative volte a impedire le perdite della predetta società per azioni*».

È pacifico che l'approvazione di un bilancio di previsione in perdita da parte dell'ente locale socio o dall'assemblea derubrica l'attribuzione di tale risultato di esercizio negativo in capo all'organo esecutivo del soggetto gestore.

Nel contempo sarebbe privo di ogni fondamento imputare all'organo esecutivo una perdita di esercizio diversa dalla *mala gestio* per sovraordinate decisioni del massimo consesso comunale (*amplius*: dell'ente locale di riferimento), ovvero per mancata applicazione delle previsioni sul controllo analogo, per il complesso dei corrispettivi e tariffe in asimmetria informativa con il dettato dell'art. 117 [Tariffe dei servizi], TUEL (Testo Unico Enti Locali), il quale prevede che:

«1] Gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti: a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario; b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito; c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio; d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

2] La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa è determinata e adeguata ogni anno dai soggetti proprietari, attraverso contratti di programma di durata poliennale, nel rispetto del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti.

3] Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell'ente o per effetto del modello organizzativo di società mista, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici», per sottocapitalizzazione, et similia.

In altri termini si deve ritenere che se la perdita non è imputabile a circostanze (cause) di *mala gestio* ma a

fatti (o eventi) esterni alla gestione dinamica del soggetto gestore (per quanto qui interessa), altrettanto la perdita (l'effetto) non potrà essere "addebitata" all'organo esecutivo. Ovviamente non rientrano tra i così detti fatti esterni il cd. rischio da domanda, da regolamentazione e da gestione.

Se così del resto non fosse perderebbe di significato la *voluntas legis* di penalizzare (prima con la riduzione delle indennità e poi con la revoca del mandato per giusta causa) i fatti gestionali negativi imputabili all'organo amministrativo da ogni altro fatto o circostanza non riferibile a tale organo.

#### 4. In ragione di quanto sopra previsto quali sono i presupposti di controllo analogo sul servizio al quale l'affidamento diretto risulta subordinato?

Lo statuto sociale dovrà riportare i presupposti del controllo analogo sul servizio dopo aver individuato la fattispecie dell'*in house* prevista nei §§ 1, 2 e 3 dell'art. 12, Direttiva 2014/24/Ce.

Siccome il modulo *in house* di cui al fondamentale art. 34, c. 20, L. 221/2012 fa espresso riferimento alla «*sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelto*», i presupposti del controllo analogo sul servizio dovranno essere già specificati nella relazione di affidamento di cui alla norma sopraccitata.

Il tutto coniugando il dettato del § 1 con quello del § 5 della sopraccitata direttiva.

È poi pacifico che lo statuto (qui con riferimento al § 5 dell'art. 12 della Direttiva 2014/24/Ce di cui sopra) dovrà chiarire come sarà determinata la percentuale quantitativa che qui interessa (es. § 1 lett. «b», c. 1 della citata Direttiva) a livello storico ed a consuntivo dell'esercizio.

Con riferimento al fatturato, necessiterà per esempio:

- 1) decidere se includere in tale calcolo solo i ricavi classe A1 o anche A5 (seppur sempre con riferimento al fatturato) di conto economico art. 2425 C.C.;
- 2) individuare quali sono i ricavi non destinati all'utenza diffusa a domanda differenziata o indifferenziata;
- 3) decidere se i tre anni precedenti all'aggiudicazione dell'appalto *in house* faranno esclusivo riferimento ai bilanci consuntivi ovvero ad altro motivato parametro (es. a causa della data di costituzione come da c. 2 del § 5 di cui trattasi);
- 4) gestendo esclusivamente i SPL;
- 5) ecc..

Si deve quindi ritenere che se la società *in house* (compatibilmente alle proprie previsioni e prudenze statutarie) partecipasse a gare di concessione del servizio o di partenariato pubblico – privato istituzionalizzato (PPPI) <sup>(4)</sup> essa non potrà comunque realizzare

<sup>(4)</sup> In diritto vissuto cfr. *ex multis* TAR Lombardia, sez. Brescia, sez. II, sent. n. 780 del 23/9/2013.

ricavi in *extra moenia* superiori al 19,9% dei ricavi totali (ininfluenti i dividendi).

Ovviamente la sopraccitata rilevazione quantitativa assume **carattere fondamentale** per disporre dei presupposti comunitari per l'utilizzo del *format* dell'*in house*.

### 5. Le più probabili modifiche di statuto sociale

Si ha ragione di ritenere che le più probabili modifiche di statuto interesseranno la sussistenza *ex ante* e nel tempo dei presupposti quantitativi per l'impiego del modulo gestorio *in house* e quindi la concreta applicazione del controllo analogo, superando i *vulnus* riconducibili alle società a totale partecipazione pubblica plurisocie (soprattutto con soci di ultra – minoranza che detengono quote modestissime del capitale).

Verosimilmente non sarà a priori rigettata l'ipotesi del socio finanziatore che **non partecipa alla governaces**, individuando il modello econometrico per il calcolo della durata della *partnership* (per es. e se del caso, sulla base dei parametri quantitativi e qualitativi di valutazione, pari al tempo necessario per recuperare attraverso i dividendi attesi al netto del tasso passivo per il prestito di capitale, la differenza tra i tassi correnti medi di mercato per la provvista del denaro ed il tasso offerto da detto socio in sede di confronto competitivo).

È poi pacifico che la presenza di un socio finanziatore oltre che a contribuire alla realizzazione dei finanziamenti (quale fonte della provvista del capitale di prestito) contribuirà anche alla riduzione del rischio d'impresa e quindi – nel complesso – ad aumentare il valore dell'azienda.

### 6. Il piano industriale per la ricerca del socio finanziatore

Il piano industriale dovrà poi specificare i fabbisogni (diversi dell'autofinanziamento) <sup>(5)</sup> di capitale circolante netto e per investimenti in immobilizzazioni tecniche al quale riferire il capitale di prestito a carico del

socio finanziatore, verificando *ex ante* il risultato di esercizio che il conto economico offre dopo:

- 1) i nuovi ammortamenti;
- 2) i costi di esercizio incrementali rispetto ai nuovi investimenti;
- 3) i connessi oneri finanziari;
- 4) ecc..

Verosimilmente si aprirà il complesso capitolo delle “garanzie” a favore di tale socio finanziatore.

### 7. Concludendo

Sulla base del rinvio – per i moduli gestori – al diritto comunitario da parte dell'art. 34, c. 20, L. 221/2012 (sviluppo *bis*) <sup>(6)</sup> le disposizioni della direttiva 2014/24/Ce sono già (per tale modulo *in house*) operative: ciò comporta un inevitabile assestamento degli statuti dei soggetti gestori che adottano tale figura gestoria, ben valutando – quale *driver* di sviluppo – la presenza del *partner* finanziario (da individuarsi con confronto competitivo) a livello di società *holding* (a partecipazione diretta dell'ente locale) e/o società di filiera (a partecipazione indiretta dell'ente locale).

(\* ) Dottore in giurisprudenza, partner Lothar s.r.l.

<sup>(5)</sup> Qui inteso come autofinanziamento stretto (*cash flow*) gemmato dalla somma degli ammortamenti e del risultato di esercizio.

<sup>(6)</sup> Detto comma prevede: «20] Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza **dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo** per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste».

In dottrina cfr. MIDIRI M., *Tutela della concorrenza e giurisdizione*, Editoriale scientifica, Napoli, 2013.